

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OSSICINI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, NAPOLEONI e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Ordinamento della professione di psicologo

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema dell'ordinamento in termini legislativi della professione di psicologo è da molto tempo dibattuto nel Paese e in Parlamento.

Nella V legislatura il senatore Ossicini presentò alla Commissione sanità del Senato un'ipotesi di disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo, ottenendone il pieno consenso.

Nella VI legislatura, sulla base di quanto precedentemente proposto, fu presentato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Costa, Pittella, Dante Rossi, Pinto e Barbera sull'ordinamento della professione di psicologo, per il bisogno di provvedere ad una rapida sistematica regola-

mentazione della professione per due serie concorrenti di motivi: il precario stato di fatto e il rapido processo di sviluppo della professione stessa.

Tale disegno di legge fu approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato, ma il suo *iter* fu interrotto per la fine anticipata della legislatura.

Nella VII legislatura fu ripresentato un disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo di iniziativa dei senatori Pinto, Costa, Pittella, Roccamonte e Giudice, che in pratica riproduceva le proposte fatte nella V e nella VI legislatura.

Esso fu approvato all'unanimità, sia in Commissioni congiunte (giustizia e sanità) sia

in Aula, da questo ramo del Parlamento, ma decadde con lo scioglimento anticipato della legislatura.

Le esigenze alle quali venivano incontro i predetti disegni di legge si sono fatte ancora più pressanti e, in certi casi, assolutamente ultimative, tanto da spingere i senatori Ossicini, De Carolis, Costa, Pinto, Pittella, Cioce e Saporito a presentare un disegno di legge che, per utilizzare la prevista procedura d'urgenza, riproponeva in modo integrale il disegno di legge approvato all'unanimità al Senato nella VII legislatura, nella prospettiva che esso potesse essere reso ancor più funzionale e puntuale.

Questo è avvenuto nell'VIII legislatura, portando all'approvazione un testo che il Senato varò nella seduta del 14 gennaio 1982 e che fu trasmesso alla Camera dei deputati in data 21 gennaio 1982, ma che, pur preso in esame, rimase all'attenzione delle Commissioni congiunte giustizia e sanità per un anno e mezzo, fino allo scioglimento della stessa legislatura.

Nella IX legislatura un disegno di legge di iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Biagio Pinto, Saporito, Scravi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi sull'ordinamento della professione di psicologo fu approvato dal Senato all'unanimità nella seduta del 20 giugno 1985. A sua volta la Camera dei deputati dopo un serio, complesso ed efficace lavoro di approfondimento del testo, anche attraverso indagini conoscitive nel corso delle quali sono state sentite le categorie interessate, era arrivata, al momento dello scioglimento, ad un testo nel quale i parlamentari avevano trovato concordemente soluzioni idonee al risolvimento dei complessi problemi che l'ordinamento della professione propone.

I presentatori dell'attuale disegno di legge riprendono il testo approvato dal Senato, per poter fruire anche questa volta della prevista procedura d'urgenza, in modo da rendere più rapido l'iter legislativo. È chiaro che a questo punto la speranza dei presentatori è che questa lunghissima gestazione, di circa venti anni, renda rapidissimo l'iter futuro del disegno di legge, anche perchè il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati sul testo approvato dal Senato sarà prezioso per l'approntamento di

un testo definitivo che trovi i consensi larghissimi che furono alla base, appunto, delle conclusioni dei colleghi della Camera.

Per quanto riguarda il commento al disegno di legge stesso, è ovvio che non ci si può che rifare a quanto fu detto ripetutamente nelle precedenti occasioni, in quanto le reali esigenze che lo giustificavano sono ampliate, ma non sono mutate nella loro sostanza; ossia vi è ancora maggiore urgenza che il disegno di legge sia approvato, ma le ragioni di fondo rimangono le stesse.

Alcune decine di migliaia di persone in Italia svolgono in modo prevalente o esclusivo un'attività professionale nel campo psicologico: sia come liberi professionisti, sia, soprattutto, come dipendenti, anche di ruolo, di enti pubblici (ospedali psichiatrici, centri medici psicopedagogici, centri di igiene mentale, centri di orientamento scolastico professionale, Forze armate, amministrazione giudiziaria, trasporti, eccetera) e di aziende private (industriali, commerciali). Accanto a tali operatori professionisti sono da aggiungere gli psicologi dediti all'attività universitaria di insegnamento e di ricerca scientifica.

Tuttavia l'attività psicologica, con le sue gravi responsabilità nel campo sociale, manca ancora di un riconoscimento ufficiale, perciò chiunque può, a suo arbitrio, operare in tale veste, proclamandosi «psicologo». Assieme al caso limite di ciarlatani, ben più frequente è il caso di professionisti, qualificati in determinate attività (per esempio assistenziali, sanitarie, educative, sociologiche, giudiziarie), i quali si avventurano o possono essere perfino moralmente costretti a svolgere prestazioni in campo psicologico (trattamento di malattie mentali o psico-somatiche; educazione e rieducazione di casi problematici; orientamento alla scuola o alla professione) senza aver ricevuto una adeguata formazione scientifica e pratica.

Per tale stato di cose, gli utenti o i datori di lavoro di questi professionisti ai margini della psicologia non sono in grado di valutarne tempestivamente l'adeguatezza ai compiti. Ciò espone ad un grave rischio gli utenti dei servizi, gli imprenditori e la qualità del servizio reso da enti pubblici e non giova certamente ad uno sviluppo soddisfacente di questa scien-

za in assoluto ed al confronto internazionale. Bisogna infatti riconoscere che la negligenza, che, per varie ragioni storiche, ancora distingue l'insegnamento e la pratica della psicologia in Italia, è spesso più grave di quella riscontrabile anche nei Paesi del terzo mondo e in quelli ex coloniali, senza alcuna differenza connessa al clima socio-economico e politico.

Il disegno di legge delle passate legislature era stato strutturato sulla base di una proposta della Società italiana di psicologia scientifica, l'organismo rappresentativo degli psicologi italiani.

Il presente disegno di legge, tenendo anche conto delle esperienze e delle discussioni in sede legislativa sull'argomento, vuole, come abbiamo detto, sopperire alla necessità ormai inderogabile di regolare l'esercizio della professione di psicologo: un vuoto legislativo che l'estensione delle attività di psicologo e la richiesta sempre crescente di intervento nel settore rendono anacronistico. La situazione di irregolarità attuale, ripetiamo, ha favorito da una parte l'estendersi di fenomeni di intervento non scientifico, costituendo d'altra parte un grosso ostacolo alla qualificazione dell'intervento stesso nonché alla formazione di un ambito specifico psicologico nella cui area fino ad ora troppe e troppo diverse figure professionali hanno agito indisturbate, operando troppo spesso al di fuori della psicologia e con gravi pericoli per gli utenti.

Bisogna poi valutare la nuova situazione creatasi dopo l'istituzione dei corsi di laurea di Roma e di Padova e l'immissione, nel 1975, dei primi laureati in psicologia sul mercato del lavoro. Ci sono dei laureati in psicologia, ma non c'è la professione riconosciuta! Oggi, tra l'altro, i corsi di laurea in psicologia sono tre: a Roma, a Padova e a Palermo, e sono stati

ristrutturati su base quinquennale anche secondo le richieste a suo tempo fatte in funzione del riconoscimento della professione di psicologo.

Rimane perciò inderogabile la necessità, confortata da ripetuti voti unanimi del Senato, di procedere al riconoscimento giuridico della professione di psicologo, visto che tale professione esiste, esistono specifiche lauree in psicologia ed esistono, tra l'altro, precise norme secondo le quali gli psicologi operanti in enti pubblici, ma non iscritti in albi e ordini professionali, dovrebbero addirittura avere funzioni amministrative! Siamo tutti concordi sul fatto che la politica generale degli ordini e degli albi professionali va rivista, ma nel frattempo, visto che la legge è uguale per tutti, non si può negare la dignità professionale soltanto agli psicologi, nè, cosa ancor più importante, si possono negare le indispensabili garanzie ai cittadini loro utenti.

Questo disegno di legge, che ha avuto in sostanza per cinque legislature il suo assenso al Senato, viene ripresentato in questa legislatura nel testo approvato dal Senato stesso nella IX legislatura perchè possa fruire della procedura d'urgenza.

Torniamo anche a ripetere che il lavoro fatto dal Senato e dalla Camera nella passata legislatura potrà favorire tutti quegli emendamenti necessari alla stesura di un testo definitivo che possa rapidamente, visto il lunghissimo tempo trascorso e le esigenze talora addirittura drammatiche che sono alla base della necessità dell'ordinamento della professione di psicologo, permettere l'approvazione di questo disegno di legge.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'approvazione degli onorevoli senatori questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di psicologo)

1. L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno

quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ristrutturazione delle scuole di specializzazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, sentito il Consiglio universitario nazionale, previo parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

*(Requisiti per l'esercizio della attività
psicoterapeutica)*

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale devono

essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

3. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Istituzione dell'Ordine degli psicologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 8.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 9, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 11.

(Iscrizione)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 12.

(Anzianità di iscrizione nell'albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e

residenza, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 13.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 14.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Almeno un quinto degli eletti deve essere iscritto nell'elenco speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 6. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimo-

nio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 15.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 16.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo

degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 17.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 18.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 20.

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 19 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 21.

(Decisioni sui ricorsi)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 19, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 22.

(Elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni

precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di

tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 23.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 24.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 26.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 27.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente

e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 27.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 18.

Art. 28.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando

l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 19.

Art. 29.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 30.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali,

provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a nomina degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 33.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 9, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 32:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche;

d) a coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una

sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Art. 35.

(Equipollenza di titoli)

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea di psicologia conseguita nelle università italiane.